



COMUNE DI MILANO

“Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 16 dicembre 2020 e modificato con provvedimenti del Consiglio comunale n. 38 del 20 maggio 2021 e n. 105 del 13 dicembre 2021

Il presente Regolamento
disciplina

le occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e i dehors del Comune di Milano

nei termini da ultimo stabiliti dal Consiglio Comunale in data 13 dicembre 2021 con
deliberazione n. 105

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA	3
ART. 3 - STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE AMOVIBILI E STRUTTURE SEMIRIGIDE AMOVIBILI	4
ART. 4– DEHORS.....	5
ART. 5 – DOCUMENTO TECNICO-OPERATIVO SULLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE, SEMIRIGIDE E CON DEHORS DEL COMUNE DI MILANO.....	8
ART. 6 – VINCOLI GENERALI E DIVIETI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI	9
ART. 7 – ADEMPIMENTI ALLE PRESCRIZIONI EDILIZIE.....	12
ART. 8 - OCCUPAZIONI DI SUOLO CON STRUTTURE LEGGERE E SEMIRIGIDE SU MARCIAPIEDI.....	12
ART. 9 - OCCUPAZIONI DI SUOLO CON STRUTTURE LEGGERE E SEMIRIGIDE SU ISOLE PEDONALI.....	14
ART. 10 - OCCUPAZIONI DI SUOLO CON STRUTTURE SEMIRIGIDE AMOVIBILI SU FASCE DI SOSTA IN CARREGGIATA	15
ART. 11 - OCCUPAZIONI DI SUOLO CON STRUTTURE LEGGERE STAGIONALI SU AREE VERDI.....	18
ART. 12 – PROGETTI CONDIVISI	20
ART. 13 – COINVOLGIMENTO DEI MUNICPI E DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO	21
ART. 14 - TUTELA DELL’AMBIENTE, DEL VERDE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO	22
ART. 15 - REGOLAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ARTIGIANALI ALIMENTARI E DI TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	23
ART. 16 - REGIME SANZIONATORIO.....	24
ART. 17 – TERMINI PROCEDURALI E REQUISITI DELLE ISTANZE	25
ART. 18 – DECORRENZA E NORMA TRANSITORIA	26
ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI	28

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il processo semplificato afferente il rilascio di concessioni per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere prontamente amovibili, con strutture semirigide amovibili e con dehors.

Le occupazioni di suolo pubblico mediante strutture leggere prontamente amovibili, strutture semirigide amovibili e dehors si differenziano in relazione all'impatto, all'incidenza e all'invasività delle medesime sul territorio tenuto conto del peso, delle dimensioni, del grado di pronta amovibilità di dette strutture.

2. Con le seguenti previsioni regolamentari si intende armonizzare il complessivo processo autorizzatorio relativo alle occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio mediante la posa delle strutture di cui al comma 1, prevedendo modalità autorizzatorie semplificate per le occupazioni con strutture leggere prontamente amovibili e con strutture semirigide amovibili; in relazione alle occupazioni con dehors, visto il relativo impatto territoriale, è previsto un processo autorizzatorio maggiormente articolato.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate, altresì, ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso la definizione di modalità di contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano. Inoltre, particolare attenzione verrà riservata alle verifiche da parte della Polizia Locale affinché il proliferare di tavolini sui marciapiedi non intralci il passaggio creando barriere architettoniche.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. La presente disciplina si applica alle occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio effettuate mediante la posa di strutture leggere prontamente amovibili, di strutture semirigide amovibili e di dehors secondo quanto specificato ai successivi articoli.
2. La presente disciplina regolamentare si applica alle occupazioni di suolo pubblico correlate a tutte le attività commerciali che hanno subito impatti legati alla pandemia per periodica sospensione delle attività, con particolare riferimento ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 64 lett. a) L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010, nonché alle attività di cui alla L.R. n. 8 del 30 aprile 2009.
3. Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, comprese quelle su aree sterrate ed in terra battuta, sono rilasciate in via permanente e possono essere continuative oppure stagionali, se di durata non superiore a 180 giorni consecutivi annui.
4. Le occupazioni di suolo pubblico su aree verdi possono essere solo concesse nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 ottobre, ferme restando le occupazioni permanenti rilasciate prima dell'emergenza sanitaria degli inizi del 2020.

ART. 3 - STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE AMOVIBILI E STRUTTURE SEMIRIGIDE AMOVIBILI

1. Sono da intendersi strutture leggere prontamente amovibili, ai sensi delle previsioni del presente regolamento, gli arredi posti su plateatici esterni agli esercizi di cui all'art. 2 comma 2 connotati da pronta amovibilità e da elementi facilmente smontabili e rimuovibili con conseguente minimo impatto sul territorio; a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tale categoria rientrano tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombra, ed altri elementi di delimitazione tra cui, a titolo esemplificativo, fioriere, pedane, pavimentazioni autoposanti a secco, tappeti e zerbini, controventature, gazebi.
2. Per i soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono, altresì, ricompresi tra le strutture leggere prontamente amovibili gli oggetti per il *comfort* ambientale e per il completamento dell'arredo del locale, quali impianti di illuminazione e di riscaldamento, nonché mobiletti di servizio, carrelli portavivande, leggi portamenù ed ogni altro elemento funzionale all'attività esercitata; tali ultimi arredi dovranno essere rimossi a cura dell'esercente a chiusura giornaliera dell'attività. Durante le ore di chiusura dell'attività anche tavoli e sedie devono essere rimossi ovvero riposti e tenuti in ordine.
3. Tutti gli arredi previsti per le occupazioni disciplinate dal presente articolo devono avere caratteristiche tecniche tali da consentirne al tempo stesso
 - la resistenza alle intemperie, con conseguente necessità di ancoraggio al suolo per mezzo di opportuni fissaggi, che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone;
 - il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione in qualunque momento sia necessario/venga richiesto dall'Amministrazione;
 - per le occupazioni in continuità con le corsie di scorrimento dei veicoli sarà valutato il declassamento anche parziale della strada o l'applicazione del limite di 15 km/h.
4. I gazebi non possono essere localizzati in aderenza di facciate e sono posti in aree urbane di particolare ampiezza e pedonalità.

È vietato posizionare gazebo adibiti alla somministrazione di cibi e bevande su tutti i marciapiedi urbani, comprese le aree sterrate e i parterre alberati.
5. Sono da intendersi strutture semirigide amovibili, ai sensi delle previsioni del presente regolamento, gli arredi, descritti ai commi precedenti, posti su plateatici esterni ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ad imprese artigiane di prodotti alimentari, connotati da non immediata amovibilità e da elementi il cui smontaggio e rimozione richiedano interventi di maggior rilievo, anche in termini di impatto economico, da parte del concessionario; a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tale categoria rientrano le occupazioni concesse su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta di cui al successivo art. 10.
6. Le strutture in questione devono essere rimosse a cura e spese dei concessionari ed il suolo, benché concesso, deve essere lasciato completamente libero nei seguenti casi di stretta necessità:
 - ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, ovvero di opere manutentive delle proprietà comunali, ovvero di interventi da parte di Enti erogatori di servizi; di tali circostanze verrà debitamente e formalmente reso edotto

il concessionario, con un preavviso di almeno 10 giorni, ai fini dell'esecuzione in termini delle necessarie attività di rimozione delle strutture di cui trattasi;

- nell'area interessata debbano effettuarsi opere pubbliche o interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo ecc. previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 sull'immobile dove ha sede l'esercizio commerciale o sugli immobili antistanti o adiacenti, salvo che il concessionario produca una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della sicurezza del cantiere e dal legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori dalla quale risulti che il cantiere è stato messo in sicurezza ed è garantita, durante l'esecuzione dei lavori, l'incolumità, sia dei passanti, sia degli avventori del plateatico e con la quale sollevi il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni verso terzi derivanti dalla presenza del cantiere;
- per lavori di pronto intervento che necessitano dell'immediata rimozione delle strutture in questione; solo nei casi di straordinaria urgenza e necessità, nella motivata impossibilità, per ragioni non imputabili all'Amministrazione, di inviare idonea diffida scritta a provvedere entro un termine indicato, l'Ente competente può procedere direttamente alla rimozione delle strutture per poter immediatamente dar corso alle attività di pronto intervento, con addebito dei relativi costi al concessionario; il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee con addebito al concessionario dei relativi costi di custodia;
- in caso di svolgimento di grandi eventi in loco o nelle immediate adiacenze per motivi di sicurezza pubblica;
- nei periodi indicati nel provvedimento di concessione.

ART. 4– DEHORS

1. I dehors sono strutture non leggere, composite e smontabili, chiuse lateralmente e frontalmente da superfici rigide e trasparenti e chiuse anche superiormente con elementi di copertura rigidi o flessibili, anche opachi; ove possibile, può essere consentito l'ancoraggio al suolo di tali strutture con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione pubblica. Il dehor su carreggiata può essere aperto sul lato verso il marciapiede.
2. I dehors sono strutture destinate ed adibite esclusivamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande; tali attività devono essere svolte anche in tali sedi nel rispetto della normativa di settore, delle disposizioni igienico-sanitarie e delle vigenti previsioni regolamentari in materia.
3. Fermo restando il divieto di ogni infissione e manomissione del suolo, le occupazioni di suolo pubblico mediante la posa di dehors sono caratterizzate da una maggiore incidenza ed invasività delle medesime sul territorio, tenuto conto del peso, delle dimensioni e del grado di non immediata amovibilità delle relative strutture. Proprio in ragione di tale impatto territoriale ed urbano, il relativo processo autorizzatorio, di cui al successivo art. 17, è connotato da una maggiore complessità istruttoria.
4. L'occupazione di suolo pubblico mediante dehors può avvenire in aderenza ovvero in adiacenza ad un edificio, su plateatici esterni ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

È vietata l'installazione di dehors su aree verdi non pavimentate, compresi i parterre alberati.

I dehors stagionali potranno rimanere in loco per un periodo non superiore ad otto mesi all'anno, in concomitanza con i mesi più freddi; nei mesi estivi potranno rimanere in loco solo a condizione che vengano rimosse le pareti.

Se il dehors viene installato in adiacenza ad un edificio, la relativa localizzazione deve avvenire davanti all'esercizio del concessionario e non potrà eccedere i confini della proiezione del relativo esercizio.

Le dimensioni dell'area concedibile per l'installazione di dehors in adiacenza sono previste in dettaglio nel documento tecnico-operativo di cui al successivo art. 5, con riguardo ai diversi ambiti territoriali e alle caratteristiche complessive del singolo contesto urbano, e per le aree con maggiore consumo di suolo pubblico potranno essere previsti limiti dimensionali specifici nei piani di area di cui all'art. 6 comma 5.

In ogni caso deve essere sempre assicurata una superficie libera non inferiore a 3,5 mt per assicurare il transito di mezzi di soccorso, mezzi delle Forze dell'Ordine, mezzi per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti.

5. L'installazione e la localizzazione di dehors deve avvenire, fermo il rispetto delle previsioni e limitazioni stabilite dal Codice della Strada e in particolare dall'art. 20, in modo da non interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e da non creare barriere architettoniche. In particolare:

a) l'installazione di dehors in prossimità di incroci stradali non deve essere di ostacolo né occultare la necessaria e chiara visibilità stradale, secondo quanto in dettaglio precisato al successivo art. 6 comma 8;

b) è vietata l'installazione di dehors su sede stradale priva di fascia di sosta, soggetta a divieto di sosta e in prossimità degli incroci;

c) è ammessa l'installazione di dehors nelle ZTL e nelle aree pedonali, purché le occupazioni non compromettano la viabilità dei mezzi autorizzati;

d) è ammessa l'installazione di dehors su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali o come residenziali, nonché all'interno delle aree omogenee definite, ai sensi del Codice della Strada, Zone 30, purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie e alle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada.

È, altresì, ammessa l'installazione di dehors su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta.

In tali casi si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'installazione, le previsioni di cui al successivo art. 10.

e) è ammessa l'installazione di dehors in aree con strutture porticate con elementi di copertura e che sia lasciato libero uno spazio di almeno 2 mt. necessario per il transito pedonale;

f) in Piazza Duomo non è consentita l'installazione di dehors.

6. Nella localizzazione dei dehors dovranno essere rispettate tutte le previsioni di cui al successivo art. 6.

7. Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescolta e la preparazione di alimenti e bevande, ivi compresi i banco-frigo.

8. Il provvedimento concessorio definisce i limiti di estensione dell'area concessa, ai fini dell'installazione del dehor, i limiti temporali di validità della concessione e gli scopi per cui è rilasciata. L'utilizzo dei dehors è limitato all'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso; al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, il concessionario ha l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante ai residenti dall'esercizio della sua attività all'aperto.
9. Sull'installazione dei dehors è vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ad esclusione di una vetrofanteria per lato, indicante il nome o il logo dell'esercizio, di dimensione non superiore al 10% della superficie complessiva del lato medesimo.
10. I concessionari hanno l'obbligo di tenere pulita l'area pubblica occupata dal dehors, nonché lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 11.

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario. Lo spazio pubblico dato in concessione per l'installazione di dehors deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica e contestazione formale dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle relative spese e di quanto altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, impregiudicata ogni eventuale ulteriore azione per danni derivati o derivanti dall'occupazione concessa.

Tutti gli elementi costitutivi del dehor e tutti gli arredi utilizzati dovranno essere conformi alle prescrizioni estetiche, tecniche e funzionali contenute nel Documento Tecnico-Operativo di cui al successivo art. 5.

Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni, chioschi e padiglioni.

È altresì vietata l'installazione e l'utilizzo di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora.

11. Il suolo oggetto di occupazione con dehors deve essere lasciato libero, a cura e spese del concessionario, da tutte le strutture e gli arredi, nei seguenti casi, laddove strettamente necessario:
 - nell'area interessata debbano effettuarsi opere pubbliche o interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo ecc. previsti dall'art. 3 del D.P.R. n. 308/2001 sull'immobile dove ha sede l'esercizio commerciale o sugli immobili antistanti o adiacenti, salvo che il concessionario produca una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della sicurezza del cantiere e dal legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori dalla quale risulti che il cantiere è stato messo in sicurezza ed è garantita, durante l'esecuzione dei lavori, l'incolumità, sia dei passanti, sia degli avventori del plateatico e sollevi il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni verso terzi derivanti dalla presenza del cantiere;
 - nel caso in cui vi sia la sospensione dell'attività per un periodo di almeno 180 giorni naturali consecutivi;
 - ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, ovvero di opere manutentive delle proprietà comunali, ovvero di interventi da

- parte di Enti erogatori di servizi; di tali circostanze verrà debitamente e formalmente reso edotto il concessionario, con un preavviso di almeno 10 giorni, ai fini dell'esecuzione in termini delle necessarie attività di rimozione delle strutture di cui trattasi;
- per lavori di pronto intervento che necessitano dell'immediata rimozione delle strutture in questione; solo nei casi di straordinaria urgenza e necessità, nella motivata impossibilità, per ragioni non imputabili all'Amministrazione, di inviare idonea diffida scritta a provvedere entro un termine indicato, l'Ente competente può procedere direttamente alla rimozione delle strutture per poter immediatamente dar corso alle attività di pronto intervento, con addebito dei relativi costi al concessionario; il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee con addebito al concessionario dei relativi costi di custodia;
 - in caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati o cortei, qualora sia ritenuto necessario dall'Amministrazione;
 - per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei tempi indicati dall'Amministrazione.
12. Eventuali danni riscontrati al patrimonio pubblico dall'installazione di dehors dovranno essere ripristinati o risarciti direttamente dal concessionario. Nel caso di inadempienza, da parte del concessionario, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvederà ad incamerare il deposito cauzionale o a escutere la polizza fideiussoria richiesta.
13. L'Amministrazione comunale resta sollevata e indenne da qualsiasi pretesa, molestia o danno, anche giudiziario, che potesse pervenire da terzi dalla concessione rilasciata.

ART. 5 – DOCUMENTO TECNICO-OPERATIVO SULLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO LEGGERE, SEMIRIGIDE E CON DEHORS DEL COMUNE DI MILANO

1. L'elenco degli arredi utilizzabili per le occupazioni di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio disciplinate dal presente regolamento è riportato in uno specifico documento tecnico-operativo approvato, costantemente aggiornato dall'Amministrazione con provvedimenti dirigenziali e pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione comunale a beneficio di tutti gli operatori.
2. In tale documento vengono dettagliate le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche degli arredi e degli impianti tecnologici utilizzabili, nonché la relativa diversa e possibile collocazione rispetto alle varie aree urbane di occupazione (aree a verde, marciapiedi e isole pedonali, carreggiata in area di sosta).

Sono, altresì, ivi riportate le prescrizioni vigenti in materia di contenimento dell'impatto acustico, con previsione della documentazione necessaria da presentare, a corredo dell'istanza di concessione del suolo pubblico, con riguardo a tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, ai fini dei necessari controlli da parte dell'Amministrazione e di ARPA.
3. Le previsioni tecniche, funzionali ed estetiche contenute nel menzionato documento rivestono carattere di obbligatorietà per gli operatori che pertanto, nella realizzazione e posa delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento, dovranno necessariamente conformarsi alle medesime rispetto alla modalità di progettazione dell'occupazione, alla scelta dei materiali, delle tipologie, dei modelli di arredi e strumentazioni tecnologiche utilizzabili.

4. Con riguardo alla posa ed utilizzo di impianti elettrici e di riscaldamento, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste connesse certificazioni obbligatorie comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.
5. La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.
6. Le competenti strutture organizzative dell'Ente, con provvedimenti dirigenziali attuativi, forniranno indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio rispetto alle fonti di alimentazione – a combustione, ad irradiazione elettrica ovvero tramite sistemi di altra natura facenti uso di fonti rinnovabili - degli impianti di riscaldamento utilizzabili su plateatico esterno, cui gli esercenti, nell'attuazione delle singole occupazioni leggere concesse, dovranno conformarsi. Le fonti di alimentazione utilizzate per gli impianti di riscaldamento su plateatico esterno dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento comunale per la Qualità dell'Aria in relazione ai combustibili per impianti termici civili.

ART. 6 – VINCOLI GENERALI E DIVIETI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

1. La competente struttura organizzativa dell'Ente potrà individuare un elenco di ambiti urbani, ove l'occupazione di suolo pubblico e di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio, mediante la posa di strutture leggere prontamente rimovibili, di strutture semirigide amovibili e di dehors:
 - a) non sia in alcun modo consentita, nei casi in cui, (i) ricorrano esigenze di particolare rilievo di tutela temporanea o prolungata di aree soggette a vincoli monumentali o ambientali, debitamente evidenziate nel provvedimento di interdizione all'occupazione; (ii) sia necessario garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di particolari eventi ad elevato impatto cittadino in termini di partecipanti/visitatori/congestione urbana; (iii) sia necessario interdire la fruibilità di alcuni spazi urbani per lo svolgersi di manifestazioni pubbliche o private (iv) o per motivazioni connesse ai precedenti punti;
 - b) sia consentita, con limitazioni rispetto all'individuazione delle specifiche aree occupabili ovvero della sola percentuale di spazi occupabili, nei casi in cui, (i) ricorra la necessità di preservare alcuni ambiti urbani già caratterizzati da congestionamenti in termini di rilevanti flussi pedonali e viabilistici; (ii) le geometrie dei luoghi e spazi pubblici non consentano, ove occupati anche temporaneamente, di garantire la regolarità dei flussi pedonali in sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici (iv) o per motivazioni connesse ai precedenti punti;
 - c) sia consentita solo nel rispetto di specifiche prescrizioni (dimensioni limitate/distanza da area monumentale o di pregio o da area a rischio/tutela dei parcheggi e divieto di occupazioni in carreggiata/divieto di occupazioni su area verde, etc.).
2. L'individuazione di tali ambiti urbani è correlata alla particolarità, sensibilità e rilevanza dell'area, in termini di
 - sussistenza di vincoli di tutela monumentale e/o ambientale,
 - necessità di tutela della sicurezza stradale, della sosta, della viabilità e dell'ordine pubblico,
 - esigenza di contenimento dell'uso del suolo,

- esigenza di garantire la funzionalità e fruibilità degli spazi destinati al regolare transito dei pedoni, soprattutto in contesti urbani caratterizzati da importanti poli attrattori di destinazione e da alta densità di afflusso pedonale.
- 3. Le occupazioni di suolo con le strutture disciplinate dal presente regolamento possono essere effettuate su marciapiedi, isole pedonali, aree a verde, in carreggiate su area di sosta nei termini e limiti previsti ai commi successivi nonché agli artt. 3, 4, 8, 9, 10 e 11.
- 4. L'occupazione deve essere localizzata prioritariamente davanti all'esercizio del concessionario.

Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altro punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo e ad altre funzioni (residenziale, professionali e simili) dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dello stabile. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza.

Qualora l'occupazione sia localizzata su un'area non prospiciente l'esercizio commerciale, nei limiti previsti dal presente regolamento, la superficie di suolo pubblico concedibile non deve essere superiore alla superficie di somministrazione o di vendita interna dell'esercizio.

- 5. Ferme restando le previsioni sulla localizzazione dell'occupazione di suolo pubblico contenute nel presente regolamento, nelle aree caratterizzate da un maggiore impatto delle occupazioni sul tessuto urbano, in relazione al consumo di suolo pubblico, alla compresenza di diverse funzioni urbane e sociali, al decoro urbano e alla tutela ambientale, alla sicurezza e all'ordine pubblico, l'Amministrazione si riserva di definire in specifici Piani d'Area i criteri di parametrizzazione della superficie di suolo pubblico concedibile e di localizzazione di dettaglio delle occupazioni di cui al presente regolamento. A tal fine sarà istituita dall'Amministrazione una specifica Cabina di Regia deputata alla definizione dei richiamati Piani di Area.
- 6. Le occupazioni di suolo con le strutture disciplinate dal presente regolamento dovranno sempre essere effettuate assicurando, in ogni momento, nella relativa localizzazione, una superficie libera di almeno 2 mt. tale da garantire il flusso pedonale in sicurezza, riparametrando tale estensione rispetto alla presenza dei diversi e possibili elementi di viabilità e di ingombro presenti in adiacenza al sedime individuato per l'occupazione (passi carrai, cordoli marciapiedi, ingressi pedonali, pali della luce, dissuasori, parigine, panettoni, scivoli disabili, bordo aiuole, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, armadietti di servizi a rete...).

Con specifico riguardo alle occupazioni di suolo con strutture semirigide amovibili su fasce di sosta in carreggiata di cui al successivo art. 10, la concessione potrà essere rilasciata solo ove sia possibile, conseguentemente all'occupazione, garantire comunque uno spazio di almeno 1,50 mt. per il transito pedonale, anche dando corso all'allargamento in pedana dei marciapiedi in loco, in presenza di una fascia di sosta a pettine o a lisca.

Con riguardo alle occupazioni in prossimità di elementi di arredo urbano, le stesse dovranno essere collocate mantenendo una distanza da detti elementi di almeno 3 mt. al fine di tutelarne la funzione pubblica e garantirne la totale fruibilità da parte dell'utenza.

Dovrà inoltre essere sempre garantito, nell'effettiva realizzazione dell'occupazione, il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso, il rispetto di tutte le misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la totale accessibilità alle strutture posizionate anche a persone con problemi di disabilità motoria.

In caso di transito di mezzi di soccorso, mezzi delle Forze dell'Ordine, mezzi per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti, le occupazioni di cui trattasi dovranno essere collocate/temporaneamente spostate in modo da garantire uno spazio utile al transito non inferiore a 3,5 mt.

7. Al fine di tutelare la funzione pubblica degli elementi di arredo urbano (panchine, basamenti statue e fontane...), ne è in ogni caso vietata l'occupazione, così da garantirne la costante ed integrale accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza, fermo restando quanto previsto dal precedente comma in ordine alle distanze minime da detti elementi.
8. In presenza di superfici adibite a marciapiedi con larghezza superiore a 4 mt., ferma restando l'applicazione dei limiti previsti dai precedenti commi 6 e 7 e di quanto specificamente previsto all'art.4 rispetto ai dehors, la porzione di suolo occupabile è limitata al 50% dello spazio complessivo del marciapiede in questione, fatte salve eventuali specifiche deroghe assentite dall'Amministrazione in relazione alla valutazione dei vari interessi pubblici coinvolti.
9. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale presente; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

In coerenza con le previsioni del codice della strada, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione dei cordoli dei marciapiedi e i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione tra i due lati precedentemente individuati.

10. Le richieste di occupazioni leggere prontamente amovibili e/o semirigide amovibili, avanzate con riguardo ad aree su cui insistono mercati settimanali scoperti o a spazi dati in concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, devono essere preventivamente sottoposte al parere della competente Struttura Organizzativa dell'Ente, che valuterà la compatibilità della richiesta con il regolare svolgimento delle attività commerciali su dette aree pubbliche.
11. Nella localizzazione delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento dovrà essere sempre garantita la costante e completa agibilità rispetto ai sotto-servizi, anche ai fini delle necessarie periodiche ispezioni/manutenzioni, nonché il regolare deflusso delle acque, assicurando la totale accessibilità a chiusini, botole, grigliate di aerazione ed intercapedini.
12. In presenza di vincoli di tutela monumentale, per poter dar corso all'occupazione di suolo pubblico mediante la posa delle strutture disciplinate dal presente regolamento, è necessario ottenere, per le aree e gli ambiti urbani ove è previsto, il preventivo parere positivo da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano, che potrà essere gestito anche sulla scorta di specifici protocolli d'intesa volti alla semplificazione procedurale ed accelerazione dei termini.
13. Laddove si rientri nei casi *ex lege* previsti in cui sia necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica rispetto alla realizzazione delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento in aree soggette a vincoli paesaggistici, il rilascio del provvedimento concessorio è subordinato al parere delle competenti strutture comunali e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano.

14. La localizzazione delle strutture e degli arredi disciplinati dal presente regolamento non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi e comunque dovrà essere mantenuta nella posa di tali strutture una distanza di almeno 2 mt. dal colletto delle alberature o degli arbusti esistenti.
15. È obbligatorio per tutti gli operatori garantire, nella progettazione ed effettiva realizzazione di tutte le strutture di cui al presente regolamento, l'abbattimento di ogni barriera architettonica, la totale accessibilità alle strutture e ai percorsi adiacenti anche a persone portatrici di disabilità.
16. In ogni caso la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche anche mediante l'utilizzo delle strutture disciplinate dal presente regolamento dovrà sempre avvenire nell'integrale rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

ART. 7 – ADEMPIMENTI ALLE PRESCRIZIONI EDILIZIE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, con durata non superiore a 180 giorni e realizzate con elementi di arredo che rendano la struttura assimilabile ad un manufatto edilizio è necessario garantire il rispetto delle previsioni edilizie di cui all'art. 6 comma e-bis del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, ai sensi del quale le opere sono soggette a comunicazione di avvio lavori all'Amministrazione comunale.

In tal caso nella richiesta di occupazione di suolo pubblico l'esercente dovrà specificare che l'istanza stessa è presentata anche ai sensi e per gli effetti del citato art. 6 comma e-bis e successive modificazioni, e la concessione di suolo pubblico produce l'efficacia della comunicazione di cui alla citata norma.

2. Nel caso di occupazioni di suolo pubblico mediante l'installazione di dehors per un arco temporale superiore a 180 giorni, il provvedimento conclusivo del procedimento concessorio, comprensivo della verifica di conformità edilizia ed urbanistica del manufatto, ha valore anche di titolo abilitativo per il posizionamento del manufatto ed assolve, in presenza delle specifiche condizioni e obbligazioni, alla previsione contenuta all'art. 8, comma 1, ultimo capoverso delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del PGT.

ART. 8 - OCCUPAZIONI DI SUOLO CON STRUTTURE LEGGERE E SEMIRIGIDE SU MARCIAPIEDI

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere prontamente rimovibili e con strutture semirigide amovibili sia effettuata su marciapiede, la superficie da considerare per l'occupazione è pari alla distanza tra il cordolo del marciapiede e l'edificio prospiciente; in tale porzione di suolo deve trovare applicazione, ai fini della determinazione dello spazio occupabile, la previsione di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 6.
2. Se sono presenti dissuasori di sosta, pali o altri elementi che ostacolano il passaggio pedonale, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dai suddetti manufatti e non dal cordolo del marciapiede; in presenza di aree sterrate, purché rialzate o comunque recintate, la superficie di marciapiede occupabile dovrà essere misurata dal limite di delimitazione di tale area; le isole salvagente adiacenti e raccordate al marciapiede, destinate al riparo e alla sosta dei pedoni in

corrispondenza di fermate dei trasporti collettivi, si intendono escluse dalla superficie di marciapiede considerabile ai fini della relativa occupazione.

3. Qualora l'occupazione riguardi la porzione esterna del marciapiede, da considerarsi ampliamento della pedana sita in fascia di sosta, questa potrà essere occupata solo in caso di accoglimento della richiesta di occupazione in carreggiata. Ciò per evitare interferenze con l'utilizzo della fascia di sosta da parte degli autoveicoli.
4. Qualora la superficie che si intende occupare sia localizzata in prossimità di fermate dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, l'occupazione potrà essere autorizzata alle seguenti condizioni:
 - se trattasi di fermate di autobus, filobus o veicoli circolanti su rotaia, purché non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri e sia comunque preservato un corridoio pedonale, di ampiezza di almeno 3 mt. dal cordolo del marciapiede, lungo l'intera estensione dell'area di fermata identificata da apposita segnaletica, in mancanza della quale vige quanto disposto dall'art.158 del Codice della Strada (15 mt. dal cartello segnalatore);
 - se trattasi delle stazioni di accesso alle fermate della metropolitana e dei sottopassaggi pedonali, se la superficie che s'intende occupare è localizzata sulla direttrice dei relativi corridoi d'uscita dovrà essere rispettata una distanza di almeno 10 mt. misurati dal primo gradino delle scale di accesso, nonché rispettato uno spazio laterale di almeno 2 mt. ai sensi del comma 6 del precedente art. 6.
5. Nella localizzazione delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento dovrà essere sempre rispettata una distanza di almeno 5 mt. da ogni pompa erogatrice di impianti di distribuzione carburanti.
6. Qualora l'occupazione sia localizzata su marciapiedi porticati, la stessa potrà essere realizzata:
 - internamente al porticato, sia in fregio agli edifici sia in adiacenza alle colonne, fino ad un massimo della metà della relativa larghezza, a condizione che nello spazio compreso tra gli stabili ed il filo interno delle colonne rimanga libero un corridoio pedonale di almeno 2 mt. ai sensi del comma 6 del precedente art. 6;
 - sul marciapiede esterno al porticato, purché sia lasciato libero lo spazio di almeno 2 mt. necessario per il transito pedonale.

Per garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna del marciapiede sono vietate le occupazioni che insistono sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali ed in presenza di occupazioni con estensione superiore ai 15 mt., le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno 1,50 mt. in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.

7. Possono essere consentite al singolo concessionario occupazioni anche contrapposte, sempreché l'ampiezza complessiva delle superfici contrapposte occupate non superi la metà dell'estensione in larghezza del marciapiede e sia garantito fra le due aree contrapposte uno spazio libero per il flusso pedonale di almeno 2 mt.
8. È consentito localizzare le occupazioni in questione su marciapiedi contrapposti all'esercizio del concessionario istante, con conseguente necessità di attraversamento della carreggiata per la prestazione del relativo servizio, solo su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali, ove sia presente un attraversamento pedonale in corrispondenza dell'occupazione o dell'esercizio ovvero sia posto ad una distanza comunque inferiore a 10 mt. dai medesimi ed ove la

distanza pedonale tra la sede dell'esercizio e quella dell'occupazione leggera non sia superiore a 30 mt.

In presenza di cantieri ad interventi di nuove realizzazioni o prolungamenti di linee metropolitane, la localizzazione delle occupazioni di cui trattasi potrà avvenire su marciapiedi ed aree pedonali o a verde collocati sino ad una distanza massima di 200 mt. dall'esercizio commerciale del concessionario istante, al solo fine di superare le limitazioni superficiali connesse alla presenza delle opere di cantiere, ferme restando tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste per la tutela della sicurezza di operatori e cittadini.

9. Per le occupazioni di cui trattasi è vietato il posizionamento sui marciapiedi di strutture con pedane, tenuto conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da parte dei portatori di disabilità.

È, invece, possibile collocare pavimenti autoposanti a secco o analoghe strutture modulari prontamente smontabili, ovvero rampe accessibili, solo ove ciò consenta di eliminare dislivelli esistenti con superamento di barriere architettoniche a vantaggio della regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.

10. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano in quanto compatibili anche alle occupazioni mediante installazione di dehors.

ART. 9 - OCCUPAZIONI DI SUOLO CON STRUTTURE LEGGERE E SEMIRIGIDE SU ISOLE PEDONALI

1. Le occupazioni di suolo con strutture leggere prontamente rimovibili ovvero con strutture semirigide amovibili, di cui al presente regolamento, possono essere concesse anche su isole pedonali, nei limiti fissati, con appositi provvedimenti, dalle competenti Strutture Organizzative dell'Ente, al fine di garantire la totale fruizione di detti spazi pubblici contemperando le diverse funzioni che ivi convivono (transito pedonale, spazi di gioco e di incontro, eventi ecc.).

2. Nella localizzazione delle occupazioni di cui trattasi su isole pedonali dovranno essere effettuate le traslazioni necessarie a garantire uno spazio di almeno 2 mt. per il transito pedonale.

Nel caso di isole pedonali di larghezza ridotta con esercizi commerciali contrapposti, le occupazioni in questione dovranno essere collocate in modo da garantire un percorso per il transito pedonale di almeno 2 mt localizzato centralmente.

3. Restano ferme le previsioni in ordine alle distanze prescritte dagli elementi di arredo urbano, ai sensi dell'art. 6 comma 7, e dalle alberature e cespugliature presenti, ai sensi dell'art. 6 comma 14 e dell'art. 11.

4. Nelle isole pedonali ad intenso flusso pedonale è necessario garantire, nella localizzazione delle occupazioni di cui trattasi, un percorso perimetrale per il transito dei pedoni di almeno 2mt.

5. Per le occupazioni di cui trattasi è vietato il posizionamento su isole pedonali di strutture con pedane, tenuto conto dell'intralcio che ne deriverebbe rispetto al regolare flusso pedonale in sicurezza, anche da parte dei portatori di disabilità.

È, invece, possibile collocare pavimenti autoposanti a secco o analoghe strutture modulari prontamente smontabili, ovvero rampe accessibili, solo ove ciò consenta di eliminare dislivelli esistenti con superamento di barriere architettoniche a vantaggio della regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.

6. Al fine di garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici afferenti le isole pedonali e la regolarità dei flussi pedonali in tale aree, non è consentita la delimitazione continua degli spazi, in cui sono localizzate tali occupazioni, mediante l'apposizione di cordoni, paraventi o altri elementi di arredo.
È possibile valutare, da parte delle competenti strutture organizzative dell'Ente, il posizionamento di barriere paravento nel solo periodo invernale, nell'ottica di consentire, per le occupazioni sul plateatico, una mitigazione delle condizioni climatiche.
7. In presenza di plurime occupazioni localizzate una affianco all'altra, dovrà essere mantenuto tra le stesse uno spazio di almeno 2 mt. per il passaggio pedonale, nonché garantito nel posizionamento delle occupazioni l'allineamento delle medesime nell'ottica di assicurare la regolarità e sicurezza dei flussi pedonali.
8. In caso di occupazioni di dimensioni maggiori ai 15 mt. di larghezza, l'area di occupazione dovrà essere interrotta per consentire un passaggio pedonale di almeno 2 mt.
9. In presenza di isole pedonali e con particolare riferimento alle piazze, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi, nell'ottica di contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private, l'Amministrazione potrà definire un limite massimo per il dimensionamento delle occupazioni di suolo pubblico per consentirne la pluralità d'uso in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento.

ART. 10 - OCCUPAZIONI DI SUOLO CON STRUTTURE SEMIRIGIDE AMOVIBILI SU FASCE DI SOSTA IN CARREGGIATA

1. Ad eccezione dei dehors, su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio solo mediante la posa di strutture semirigide amovibili, di cui al presente regolamento.

Tali occupazioni su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta possono essere concesse solo su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada, come locali o come residenziali, nonché all'interno delle aree omogenee definite, ai sensi del Codice della Strada, Zone 30, purché compatibili con parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi pubblici di superficie e alle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada.

Tali località, inserite in apposito elenco formulato dalla competente Struttura Organizzativa dell'Ente, sono idonee a dar corso al procedimento concessorio in questione, a cui seguirà l'adozione dei relativi provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica aventi validità temporale pari a quella della concessione, sulla base di planimetria fornita dal richiedente in scala 1:200 del tratto stradale interessato dall'occupazione, ove siano chiaramente rappresentati e quotati gli elementi costitutivi della strada quali il marciapiede, la tipologia della fascia di sosta, il senso di marcia, gli attraversamenti pedonali, i passi carrai, i numeri civici di riferimento nonché la segnaletica orizzontale e verticale. L'area occupata dovrà essere evidenziata e quotata nelle dimensioni proprie e nei distanziamenti rispetto agli elementi, tra quelli precedentemente citati, adiacenti all'occupazione.

Sarà anche necessaria documentazione grafica relativa al prospetto delle installazioni, con indicazione puntuale dei relativi elementi costitutivi, con adeguata documentazione fotografica e indicazione del nome dell'attività presente sull'insegna del locale.

2. Nei casi indicati al comma 1 l'occupazione è consentita nelle fasce di sosta libera, sosta moto, sosta residenti e sosta a pagamento, secondo le modalità tecnico-procedurali illustrate ai commi seguenti.
3. Al fine di contemperare il soddisfacimento della domanda di sosta residenziale con le esigenze di sostegno delle attività commerciali, per le occupazioni di suolo pubblico complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta mediante la posa di strutture semirigide amovibili, non saranno concedibili di norma spazi complessivamente superiori a 2 (due) stalli di sosta in linea ovvero di 10 mt. lineari o a 2 (due) stalli di sosta a pettine, pari a circa 5 mt. lineari, né di lunghezza inferiore alla segnaletica orizzontale di integrazione all'interno della fascia di sosta ovvero 4 mt., salvo valutazioni specifiche degli uffici competenti in relazione al contesto urbano del quartiere di riferimento, alla fruibilità in loco di parcheggi ovvero alla disponibilità di spazi di sosta, nell'ottica di equamente contemperare le esigenze delle diverse funzioni pubbliche e private ivi presenti; tali occupazioni dovranno comunque armonizzarsi con la struttura stradale esistente, con la modularità della eventuale sosta rimanente e con eventuali occupazioni di suolo pubblico ricadenti sullo stesso tratto di strada, evitando la creazione di spazi di risulta, spazi inutilizzabili o frammentati.
4. Ai fini delle occupazioni di cui al primo comma, potranno essere sottoposte alla competente Struttura Organizzativa dell'Amministrazione Comunale specifiche richieste:
 - di pedonalizzazione di strade/piazze (la cui funzione possa essere surrogata da altra viabilità presente), anche solo per specifici orari, ai fini dell'occupazione anche solo di una porzione della carreggiata stradale;
 - di allargamento dell'estensione del marciapiede con spostamento della fascia di sosta, al fine di ampliare la superficie di occupazione, realizzato mediante installazione di una pedana rialzata a quota marciapiede.

In tali casi la planimetria fornita dal richiedente in allegato all'istanza dovrà rappresentare tutta la strada/piazza oggetto d'intervento, con gli spazi che si intende occupare e con le modifiche della disciplina e della segnaletica che si intendono adottare.

5. Ai fini dell'autorizzazione alle occupazioni con strutture semirigide amovibili nei casi di cui al comma 4, sarà preliminarmente necessaria l'adozione, da parte della competente Struttura Organizzativa dell'Ente, del parere viabilistico e della relativa Ordinanza sindacale di modifica della disciplina viabilista dell'area interessata, con annesse planimetrie di apposizione della specifica segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, che sarà realizzata e mantenuta a cura e spese del richiedente e posizionata preliminarmente all'effettiva occupazione di suolo concessa.

Nei casi in questione l'area richiesta, benché concessa, potrà essere legittimamente occupata solo conseguentemente all'emissione della predetta Ordinanza sindacale e della nuova planimetria di segnaletica stradale, che sono subordinate, nel caso di pedonalizzazione di strade/piazze, all'adozione di specifica deliberazione di Giunta Comunale.

I lavori di modifica della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, richiesti dall'Ordinanza sindacale emessa e dalla connessa specifica planimetria, saranno eseguiti direttamente dal richiedente, tramite imprese esecutrici di lavori e segnaletica stradali. Per procedere alla realizzazione di tali lavori di adeguamento della segnaletica stradale, ed in particolare per l'apposizione dei divieti provvisori necessari a sgomberare gli spazi di sosta da occupare, il richiedente dovrà rivolgersi al Comando decentrato della Polizia Locale competente per territorio.

Al termine del periodo di durata della concessione secondo quanto previsto dal precedente comma 1, il concessionario dovrà procedere al ripristino della segnaletica *ex ante* e alla riparazione del manto stradale eventualmente rovinato, secondo le previsioni dell'Ordinanza sindacale emessa al termine dell'occupazione.

Il competente Comando decentrato di Polizia Locale effettuerà, anche a campione, i successivi controlli di conformità dei lavori di modifica della segnaletica stradale previsti nelle citate Ordinanze. In caso di difformità, il richiedente dovrà immediatamente adeguare la segnaletica orizzontale e verticale, pena la decadenza della concessione, secondo le modalità previste nel successivo articolo 16.

6. Per dar corso alle occupazioni semirigide amovibili di cui trattasi concesse su fascia di sosta in carreggiata, secondo quanto precisato ai commi precedenti e con esclusione delle occupazioni realizzate su strade pedonalizzate:

- è obbligatoria la realizzazione di una pedana rialzata a quota marciapiede, che consenta di superare il dislivello tra quota strada ed il marciapiede, anche a vantaggio dei portatori di handicap e per la migliore fruibilità dello spazio; tale pedana dovrà essere rientrante di 50 cm rispetto alla linea che delimita la corsia di marcia dei veicoli o di 70 cm rispetto all'eventuale fascia di sosta, così da garantire un franco di sicurezza idoneo rispettivamente per la circolazione dei veicoli e per l'apertura delle portiere. Limitatamente alle strade con limite di velocità fino ai 30 km/h le pedane potranno essere sostituite con altri idonei elementi, coerenti alle previsioni del Codice della Strada e definiti in specifiche schede tecniche che saranno approvate dalle competenti strutture organizzative dell'Ente e che dovranno essere allegate alla planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione;
- su tutti i lati della pedana o di altro idoneo elemento, di cui al punto precedente, dovrà essere collocata una banda rifrangente con delle linee bianche e nere inclinate a 45°, affinché la struttura risulti ben visibile anche in caso di scarsa illuminazione;
- il basamento dell'area occupata o l'eventuale altro idoneo elemento dovranno essere collocati ad una distanza minima di 2 mt. dai restanti stalli di sosta ovvero dagli spigoli dei passi carrai, al fine di consentire in sicurezza le necessarie manovre di parcheggio; su tali elementi dovrà essere realizzata dal richiedente idonea zebra di segnalazione, in conformità a quanto riportato sulla planimetria di segnaletica allegata all'Ordinanza viabilistica;
- l'occupazione non deve occultare l'avvistamento della segnaletica stradale e di eventuali impianti semaforici da parte dei conducenti dei veicoli che impegnano la corsia di marcia;
- il perimetro dell'area occupata deve essere protetto mediante idonea struttura, che costituisca una separazione fisica tra lo spazio adibito a permanenza di persone e la corsia di marcia, avente carattere di continuità e di robustezza;
- gli elementi perimetrali a protezione dell'occupazione, presenti su tutti i lati rivolti alla carreggiata stradale, non devono ostacolare la visibilità o avere elementi sporgenti verso la carreggiata, devono essere coerenti alle previsioni del Codice della Strada e definiti in specifiche schede tecniche che saranno approvate dalle competenti strutture organizzative dell'Ente e che dovranno essere allegate alla planimetria fornita dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di occupazione. Non è in alcun modo ammesso l'utilizzo di elementi tipologici non inclusi nel Documento Tecnico-Operativo di cui al precedente art. 5 e non preventivamente approvati dagli uffici competenti. In caso di utilizzo di elementi tipologici difformi, il richiedente è tenuto ad

apportare immediatamente le modifiche necessarie, pena la decadenza della concessione, nelle modalità riportate al successivo articolo 16;

- il richiedente, nel posizionamento delle strutture semirigide amovibili di cui trattasi, dovrà garantire la totale accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sotto-servizio da parte del personale addetto, e non dovrà costituire intralci al regolare deflusso delle acque; il richiedente è, inoltre, responsabile della cura e manutenzione della struttura realizzata per tutto il tempo dell'occupazione, anche nella prospettiva della tutela del decoro e dello spazio pubblico, rispondendo anche di eventuali danni arrecati a terzi.
7. Solo successivamente alla modifica della segnaletica stradale come descritto al comma 5 e all'apposizione delle strutture di protezione degli spazi di occupazione come illustrato al precedente comma 6, si potrà aprire al pubblico l'area oggetto dell'occupazione autorizzata. Ove non siano rispettati i requisiti di sicurezza descritti al precedente comma 5, il parere viabilistico della competente Struttura Organizzativa dell'Ente sarà negativo e l'occupazione di suolo pubblico in area complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta non potrà avere luogo.
 8. Nella realizzazione dell'occupazione in questione dovrà essere garantito che il transito dei pedoni, anche portatori di disabilità motorie, sul marciapiede adiacente alla fascia di sosta oggetto dell'intervento, avvenga in sicurezza, con regolarità e nel rispetto del necessario distanziamento tra i pedoni in transito, i fruitori dell'area occupata ed il personale addetto al servizio, se presente. Non sarà possibile pertanto occupare la fascia di sosta priva di marciapiede, separata da questo con aiuole o cordoli, o adiacenti a marciapiedi di dimensioni inferiori a 1,50 mt., salvo quanto indicato all'art. 6 comma 6.
 9. L'area occupata rimarrà in carico al richiedente, sotto ogni profilo manutentivo e dei connessi ambiti di responsabilità, per tutto il tempo dell'occupazione; tale area dovrà essere rimessa in pristino dal richiedente medesimo al termine dell'occupazione concessa.

In tale frangente il richiedente, oltre a provvedere allo smantellamento di tutti gli elementi apposti ai fini della procedibilità dell'occupazione, dovrà, altresì, procedere a ripristinare, a proprie spese e cura, la segnaletica stradale antecedente all'occupazione, in conformità all'Ordinanza sindacale e all'annessa planimetria vigenti prima dell'occupazione o alla nuova Ordinanza sindacale eventualmente adottata dalla competente struttura organizzativa dell'Ente qualora le esigenze viabilistiche siano mutate.

10. Allo scopo di garantire l'Amministrazione rispetto alla corretta esecuzione dei ripristini in carico al concessionario, all'emissione del provvedimento concessorio sarà richiesta, a garanzia della copertura economica di eventuali danni, la costituzione di un congruo deposito cauzionale commisurato alla dimensione dell'occupazione ed alla consistenza delle dotazioni degli spazi. La corretta esecuzione della rimessa in pristino dei luoghi sarà verificata, anche a campione, dalla competente struttura decentrata di Polizia Locale, che provvederà, in caso di difformità, a comunicare agli uffici competenti l'avvio della procedura di incasso del deposito cauzionale.

ART. 11 - OCCUPAZIONI DI SUOLO CON STRUTTURE LEGGERE STAGIONALI SU AREE VERDI

1. Le occupazioni di suolo pubblico/di aree private di interesse pubblico sulle quali insiste una servitù di passaggio con strutture leggere prontamente rimovibili stagionali ai sensi dell'art. 2 comma 5, di cui al

presente regolamento, possono essere, eccezionalmente, concesse anche su aree verdi, comprese le aree verdi tra le carreggiate, qualora non esistano alternative possibili su area pavimentata e, comunque, prediligendo le porzioni di spazi già pavimentati così da salvaguardare il tappeto erboso.

2. Qualora le occupazioni leggere stagionali di cui trattasi insistano su prati e tappeti erbosi, potranno essere utilizzate solo pedane o superfici di appoggio di natura permeabile sufficientemente sopraelevate dal suolo, al fine di evitarne il compattamento e di consentire il regolare e costante scambio idrico-gassoso con il terreno sottostante.

La realizzazione delle pedane deve prevedere i necessari accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accesso ai portatori di disabilità; in tal caso lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

3. La collocazione delle occupazioni sulle aree verdi, effettuata con qualsiasi manufatto, dovrà garantire il rispetto di una distanza minima di 2 mt. attorno alle alberature e 1,20 mt. dagli arbusti esistenti, calcolato dal colletto delle stesse, a ridosso dei quali non potrà essere posato alcun arredo né effettuato alcun deposito di merci nemmeno temporaneo.
4. Restano assolutamente vietati tutti gli interventi di potatura o abbattimento di alberature esistenti, il taglio e la compressione di radici affioranti, l'eliminazione e/o gli interventi di contenimento di arbusti esistenti, delle macchie arbustive e di ogni altro elemento vegetale che costituisce aiuole fiorite o perenni, nonché ogni intervento che possa arrecare danno alla vegetazione di cui sopra.

Sono, altresì, vietati gli ancoraggi al suolo mediante scavi, utilizzo di picchetti o qualsiasi altra modalità invasiva, nonché la manomissione del terreno in prossimità di qualunque elemento arboreo e lo sversamento nel terreno e nel tornello delle piante presenti di qualsiasi sostanza o materiale, tali da poter risultare tossici o dannosi per le piante.

È, inoltre, vietato utilizzare alberature e/o cespugli come appoggio/supporto per appendere/sospendere qualsiasi oggetto ovvero per legare o sostenere qualunque manufatto o altro (a titolo esemplificativo lampioni, punti luce, pannelli, radiatori, riscaldatori, cavi di alimentazione aerea per impianti elettrici, vasi, fioriere, ecc.).

Non è, infine, consentita la manomissione e/o la rimozione degli arredi presenti in loco, come previsto al precedente art. 6 commi 6 e 7.

5. Qualora le occupazioni leggere stagionali di cui trattasi insistano su aree a verde, nel posizionamento di tende ombra, ombrelloni e/o strutture di copertura dovrà essere tenuto in debita considerazione lo sviluppo delle chiome delle alberature presenti in adiacenza/prossimità dell'area in concessione, con le quali non potranno crearsi interferenze e di conseguenza produrre danneggiamenti a branche o rami bassi.

Non è consentito ai concessionari operare interventi di riduzione della chioma di alberature o di contenimento di cespugli e/o macchie arbustive. Laddove dovessero permanere interferenze con il posizionamento delle strutture leggere stagionali connesse all'occupazione autorizzata, il concessionario potrà richiedere il supporto tecnico della competente struttura organizzativa dell'Ente, che valuterà se sussistano le condizioni per eseguire limitati interventi di contenimento, che potranno essere effettuati previa autorizzazione scritta, nel rispetto della buona pratica agronomica, da personale qualificato a cura e spese del concessionario.

6. I concessionari restano responsabili della cura e del mantenimento della perfetta integrità degli alberi siti in adiacenza/prossimità dell'area concessa, nonché della cura e manutenzione dello spazio dato in concessione rispondendo in ordine a danni nei confronti di cose o persone derivanti dall'utilizzo improprio dello spazio in concessione.

Nell'ipotesi in cui le alberature limitrofe dovessero subire danneggiamenti irreversibili a causa dell'occupazione concessa, il concessionario, oltre alla corresponsione del danno economico quantificato sulla scorta delle tabelle di valutazione in uso, sarà tenuto a provvedere alla sostituzione dell'elemento arboreo danneggiato con un nuovo esemplare del medesimo genere e specie da reperire presso vivai specializzati nelle massime dimensioni disponibili.

7. Dovranno essere in qualunque momento consentite all'Amministrazione Comunale eventuali attività di manutenzione ordinaria o straordinaria delle aree a verde adiacenti la superficie oggetto di concessione e delle alberature presenti, anche a tal fine provvedendo allo spostamento temporaneo delle strutture allestite.
8. I concessionari dovranno provvedere al contenimento del prato nello spazio occupato e nel raggio di 50 cm dallo spazio occupato, nonché al mantenimento della perfetta integrità dei soggetti arborei siti negli spazi occupati o quelli in adiacenza.
9. Al termine dell'occupazione i concessionari sono tenuti, a proprie spese, a rimettere in pristino l'area occupata, anche provvedendo ad eventuali operazioni di risemina in caso di degrado della cotica erbosa.

Al fine di verificare la regolarità delle lavorazioni eseguite per la remissione in pristino dell'area, la competente struttura organizzativa dell'Ente darà corso ai necessari sopralluoghi, provvedendo l'Amministrazione comunale direttamente, in caso di inadempienza da parte del concessionario e previa contestazione ed intimazione ad agire, all'esecuzione degli interventi di ripristino con successiva rivalsa sul concessionario.

10. Allo scopo di garantire l'Amministrazione rispetto alla corretta esecuzione dei ripristini in carico al concessionario, all'emissione del provvedimento concessorio sarà richiesta, a garanzia della copertura economica di eventuali danni, la costituzione di un congruo deposito cauzionale commisurato alla dimensione dell'occupazione ed alla consistenza delle dotazioni degli spazi.

ART. 12 – PROGETTI CONDIVISI

1. Gli esercenti, mediante unica istanza, potranno presentare all'Amministrazione progetti condivisi relativi a diverse proposte di occupazione di suolo pubblico con strutture leggere prontamente rimovibili e con strutture semirigide amovibili in un determinato ambito urbano da parte di una pluralità di operatori.
2. Tali progetti intendono porsi quali strumenti per valorizzare ed incentivare il coordinamento fra esercenti, amministrazione e altri enti, qualora sussistano alcune condizioni che rendano più efficace e conveniente una proposta condivisa da più esercizi commerciali prospicienti o limitrofi, localizzati in uno specifico ambito urbano caratterizzato da elevata densità di occupazione/presenza di vincoli storico-monumentali/caratteristiche peculiari affini/interventi di pedonalizzazione e/o estensione degli spazi pedonali, con ridisegno della segnaletica stradale.

3. In tali casi l'Amministrazione potrà avvalersi del supporto dei Municipi e dei Distretti Urbani del Commercio (DUC) istituiti per vagliare ed istruire i progetti in questione, secondo quanto precisato al successivo art. 13.

ART. 13 – COINVOLGIMENTO DEI MUNICPI E DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO

1. Nell'ottica di ottimizzare l'efficacia del processo concessorio disciplinato del presente regolamento in una logica di sussidiarietà orizzontale, i Municipi ed i Distretti Urbani del Commercio istituiti, quali immediati sensori delle esigenze del territorio, sono chiamati ad un ruolo di facilitazione e proficua mediazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel sistema autorizzatorio delle occupazioni di suolo pubblico con strutture leggere prontamente rimovibili e con strutture semirigide amovibili.
2. In particolare, i Municipi sono interpellati, laddove necessario, nell'ambito del processo autorizzatorio in questione soprattutto per valutare l'impatto delle occupazioni rilasciate sul territorio di competenza e/o per acquisire informazioni rispetto:
 - a conclamati episodi di disturbo della quiete pubblica generati dall'attività dell'esercizio commerciale titolare della concessione emessa;
 - al conclamato non rispetto degli spazi e dei percorsi riservati ai pedoni e alle utenze deboli;
 - a conclamati danni al verde e all'arredo pubblico causati dall'attività dell'esercizio commerciale titolare della concessione emessa.
3. I Distretti Urbani del Commercio (DUC) istituiti saranno sollecitati, dalla competente struttura organizzativa dell'Ente, a sottoporre all'Amministrazione comunale eventuali proposte/idee progettuali sulle occupazioni di suolo pubblico con strutture leggere prontamente rimovibili e con strutture semirigide amovibili, che in particolare presentino efficaci soluzioni in ordine
 - alla densità delle occupazioni di suolo richieste nell'area di riferimento, nell'ottica di garantire il mantenimento di opportuni spazi per i pedoni e per le utenze deboli;
 - all'armonizzazione estetica delle occupazioni di suolo leggere nel medesimo DUC, a tutela del decoro urbano complessivo;
 - al contemperamento tra le occupazioni concesse e quelle richieste rispetto alla fruibilità dei parcheggi, anche residenziali, da parte dei *city user*;
 - alla gestione delle possibili criticità sul territorio (lamentele, conflitti ...) derivanti dalle occupazioni in questione e alla promozione di sinergie e progetti condivisi nell'ambito qui di interesse.

Le proposte pervenute saranno prese in considerazione dall'Amministrazione in particolare nell'ambito delle istruttorie condotte rispetto ad istanze di occupazioni di suolo che presentino criticità e/o incertezze, quali spunti per la relativa soluzione; l'Amministrazione potrà, altresì, valutare il coinvolgimento nei lavori istruttori in questione di un rappresentante dell'Esecutivo del DUC di riferimento.

ART. 14 - TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL VERDE, DELLA QUIETE PUBBLICA E DEL DECORO URBANO

1. Al fine di tutelare l'ambiente, il verde e la sicurezza pubblica, nonché il decoro urbano, i gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi artigianali e commerciali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande che consentono il consumo degli alimenti sul posto, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata.

Inoltre, ai soggetti di cui sopra è fatto obbligo di verificare costantemente che il posizionamento di tavoli e sedie sui marciapiedi non intralci il passaggio creando barriere architettoniche.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza, decoro e corretta manutenzione del verde; tutte le strutture di cui al presente regolamento devono essere mantenute dai concessionari in termini di pulizia e funzionalità.
3. A tal fine, i soggetti di cui al comma 1 assicurano la completa pulizia e la massima igiene degli spazi di loro proprietà/concessione, anche mediante la rimozione dei rifiuti derivanti dalla conduzione ed esercizio della rispettiva attività, ovvero derivanti da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali. Tale attività di pulizia ed igiene deve essere condotta anche con riguardo a tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi citati e alle eventuali aree in concessione.
4. Per assicurare la pulizia degli spazi in questione, i titolari di tutti i servizi di cui al comma 1 e degli esercizi artigianali alimentari, anche da asporto, sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività condotta, tra cui anche posacenere.
5. Nel caso in cui l'inottemperanza alle predette previsioni determini un potenziale danno alla salute e all'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le strutture deteriorate e potenzialmente pericolose con bonifica dell'area degradata e conseguente rivalsa sul relativo proprietario/concessionario, procedendo, altresì, alla revoca della concessione di suolo pubblico rilasciata.
6. Nel caso di inottemperanza alle limitazioni poste a salvaguardia del verde o in presenza di danneggiamenti di carattere grave, si procederà alla revoca della concessione di suolo pubblico per la posa di strutture leggere rilasciata.
7. Di qualsiasi danno arrecato all'ambiente e al decoro urbano, nei suoi vari connotati di aree a verde, strade, aree pedonali, arredo urbano ecc., dall'esercizio dell'occupazione di suolo pubblico concessa è responsabile il concessionario, che dovrà risarcire all'Amministrazione il danno subito nel valore economico determinato dalle competenti strutture organizzative dell'Ente, ferme restando le eventuali sanzioni previste in materia dalla normativa vigente. A tale riguardo si procederà all'escussione della polizza di garanzia costituita.
8. È assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività artigianali e commerciali di vendita di beni alimentari che consentono il consumo di alimenti sul posto, sia rispetto alle aree in proprietà che a quelle in concessione.
9. L'Amministrazione garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell'inquinamento acustico e dei correlati limiti di emissioni sonore, definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Le previsioni di dettaglio in ordine alla documentazione amministrativa da presentare, in ossequio alle prescrizioni in materia di previsione di impatto acustico dell'attività svolta, con riguardo a tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento e ai fini dei necessari controlli da parte dell'Amministrazione e di ARPA, sono riportati nel Documento Tecnico-Operativo di cui al precedente l'art. 5.

ART. 15 - REGOLAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ARTIGIANALI ALIMENTARI E DI TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali alimentari e di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7bis, del d.lgs. n. 267/2000 e fermi restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguentemente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del presente regolamento.
3. La delimitazione oraria di cui al comma 2 può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:
 - esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, avuto riguardo alla rilevante presenza di locali, alla densità abitativa e alla morfologia dei luoghi;
 - problemi di ordine pubblico segnalati dalle competenti Autorità e di sicurezza urbana risultanti anche dalla quantità e rilevanza di segnalazioni, esposti, sanzioni comminate ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.

Di tali circostanze, cui consegue l'emissione di provvedimenti sindacali di limitazione degli orari, deve essere acquisita agli atti dell'Amministrazione comunale evidenza documentale chiaramente comprovante la sussistenza delle condizioni che comportano l'assunzione delle limitazioni orarie disposte.

4. Anche al fine di tutelare le diverse esigenze dei cittadini che potrebbero subire pregiudizi derivanti dal disturbo alla quiete pubblica e da problematiche connesse all'abuso di bevande alcoliche e all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, con conseguenze anche in termini di tutela dell'ambiente e del decoro urbano, potrà essere, altresì, adottata ordinanza sindacale di riduzione degli orari degli esercizi commerciali, vietando, negli orari specificamente fissati dalla medesima ordinanza, la vendita da asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o latta da parte (a) dei titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, (b) dei titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e (c) dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; resta salva la mera consegna a domicilio.
5. Conseguentemente all'emissione dell'ordinanza di cui al precedente comma 4, i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro solo all'interno dei propri locali ovvero negli spazi esterni concessi su plateatico esterno nelle forme disciplinate dal presente regolamento; la consumazione dovrà avvenire nello

spazio di proprietà/concessione dell'esercizio commerciale, nei limiti orari di apertura dell'esercizio, con divieto di asporto e consumazione in prossimità/adiacenza dello stesso, anche rispetto a bevande somministrate in contenitori di plastica/carta/materiali diversi dal vetro o dalla latta.

ART. 16 - REGIME SANZIONATORIO

1. Qualora nella conduzione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande ovvero delle altre attività commerciali, si verificano le fattispecie di seguito indicate sarà dato corso all'applicazione del conseguente sistema sanzionatorio descritto nei commi che seguono.
2. In caso violazione - anche successivamente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico - del divieto di assembramento, anche mediante occupazione di spazi eccedenti la proprietà/concessione limitrofi all'esercizio in questione, o comunque in caso di violazione delle disposizioni legislative dettate in materia di prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19, l'Autorità procedente - ovvero la Polizia Locale o le altre Forze dell'Ordine debitamente intervenute - in occasione del relativo accertamento con emissione di verbale, potrà disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per un periodo non superiore a cinque giorni, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito in L. 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ferme restando le ulteriori sanzioni ivi previste. In caso di violazione delle misure di contenimento del contagio Covid-19 stabilite da fonti statali, regionali o locali si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020.
3. Alle occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento si applicano le previsioni di cui all'art. 20 "*Modifica, sospensione e revoca*", all'art. 21 "*Decadenza*" e all'art. 22 "*Occupazioni abusive*" della Sezione I del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati.
4. La non utilizzazione dell'occupazione rilasciata per un periodo superiore a sei mesi costituisce causa di decadenza dalla concessione.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la concessione nelle ipotesi di cui all'art.6 comma 1, lettere a) b) c)
6. Nel caso sia arrecato, conseguentemente al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico di cui al presente regolamento, disturbo alla quiete pubblica ovvero non vengano tassativamente rispettati le prescrizioni tecnico-funzionali ed estetiche obbligatorie contenute nel Documento Tecnico-Operativo di cui all'art. 5, i parametri occupazionali previsti nel titolo concessorio e le prescrizioni in esso contenute e/o vi sia grave pregiudizio alla sicurezza pubblica, all'ambiente, alla tutela del verde pubblico, al decoro urbano e alla sicurezza stradale, nonché all'espansione con tavoli e sedie oltre i limiti autorizzati dalle concessioni che creino sui marciapiedi intralcio al passaggio generando barriere architettoniche, le competenti Autorità comunali o sovracomunali all'uopo intervenute, potranno applicare, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 20 Sezione I del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati del Comune di Milano, il seguente sistema di graduazione della sanzione sospensiva irrogabile
 - in occasione del primo accertamento con emissione di verbale, applicazione della sospensione fino a 3 (tre) giorni della concessione di suolo pubblico rilasciata;

- in occasione del secondo accertamento con emissione di verbale per le fattispecie elencate, applicazione della sospensione per 5 (cinque) giorni della concessione di suolo pubblico rilasciata;
 - in occasione del terzo accertamento con emissione di verbale per le fattispecie elencate, sarà disposta la decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata.
7. Nei casi riportati al precedente comma 5, il provvedimento di sospensione della concessione di suolo pubblico emessa ovvero di decadenza immediata dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico o area privata di interesse pubblico su cui insiste una servitù di passaggio rilasciata, sarà disposto e notificato al soggetto richiedente dalla competente struttura organizzativa dell'Ente conseguentemente alla ricezione del verbale emesso dalle Autorità comunali o sovracomunali intervenute nei casi illustrati.
 8. L'Amministrazione procederà alla revoca delle concessioni emesse di cui trattasi qualora non siano rispettati i vincoli generali ed i divieti di occupazione di spazi pubblici, con relative limitazioni e prescrizioni, come disposte al precedente art. 6, all'art. 11, nonché nel caso di cui all'art. 14 comma 5.
 9. Il suolo restituito all'Amministrazione in caso di revoca o decadenza dalla concessione ovvero allo spirare del termine finale di vigenza dell'autorizzazione rilasciata, deve essere lasciato libero da qualunque manufatto e rimesso in pristino rispetto alla situazione *quo ante* a cura del concessionario.
 10. Il concessionario può in qualunque momento rinunciare alla concessione richiesta dandone debita comunicazione alle competenti strutture organizzative dell'Amministrazione ai fini degli adempimenti conseguenti; il rinunciatario dovrà provvedere alla restituzione del suolo come precisato al comma precedente.

ART. 17 – TERMINI PROCEDURALI E REQUISITI DELLE ISTANZE

1. L'Amministrazione applicherà un sistema autorizzatorio semplificato per la presentazione e l'istruttoria delle istanze di occupazione di suolo pubblico con strutture leggere prontamente rimovibili e con strutture semirigide amovibili, ai sensi delle precedenti previsioni regolamentari.
2. Per le occupazioni disciplinate dai precedenti art. 8, art. 9 ed art. 11 il procedimento amministrativo concessorio si concluderà di norma nel termine di 15 giorni e sarà avviato mediante presentazione dell'istanza sulla specifica piattaforma informatica dedicata dell'Ente con allegata la sola planimetria debitamente redatta e quotata; per le occupazioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento, essendo subordinate all'adozione di provvedimenti di modifica della disciplina viabilistica, il termine di conclusione del procedimento concessorio è di 30 giorni, fatte salve eventuali interruzioni/sospensioni per insufficiente documentazione fornita dal richiedente.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico mediante l'installazione di dehors, il relativo procedimento amministrativo concessorio si concluderà entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatte salve eventuali interruzioni/sospensioni per insufficiente documentazione fornita dal richiedente.

La relativa istanza dovrà essere presentata sulla specifica piattaforma informatica dedicata dell'Ente con allegata la documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato comprensiva della planimetria stradale, della planimetria del contesto urbano entro un raggio di 10 mt. dal punto di localizzazione richiesto e della planimetria dell'installazione proposta, tutte debitamente redatte e quotate, nonché di documentazione fotografica e relazione tecnica illustrativa.

4. Il decorso dei termini citati ai commi precedenti per la definizione del procedimento amministrativo concessorio è inoltre sospeso nei casi di
- avvio del sub-procedimento relativo agli impatti urbanistico-edilizi dell'occupazione richiesta, ai sensi del precedente art. 7;
 - trasmissione ad ARPA della documentazione di valutazione dell'impatto acustico nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, come dettagliato nel "Documento Tecnico-Operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con dehors del Comune di Milano", di cui al precedente art. 5;
 - rilascio del parere/assenso da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano per poter procedere alla concessione di occupazione di suolo pubblico su aree soggette a vincoli di tutela monumentale o paesaggistici secondo quanto specificato all'art. 6 commi 12 e 13;
- e riprende a decorrere acquisiti gli esiti dei sub-procedimenti citati e i pareri/valutazioni degli Enti indicati.
5. Nel Documento Tecnico-Operativo di cui all'art. 5 sono ulteriormente dettagliate le specifiche tecniche di redazione e presentazione dell'istanze di occupazione di suolo pubblico con strutture leggere prontamente rimovibili, con strutture semirigide amovibili e mediante l'installazione di dehors.
6. Salvo specifiche previsioni normative/regolamentari derogatorie, le istanze di occupazione di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento sono soggette ad imposta di bollo e al pagamento all'Ente delle connesse spese istruttorie.
7. Qualora durante l'istruttoria il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del relativo procedimento, come sopra esposto, al fine di interrompere lo stesso e consentire le conseguenti attività di accertamento da parte delle competenti strutture organizzative dell'Ente.
8. Le previsioni del presente articolo si applicano sia con riguardo alla presentazione di nuove istanze di occupazione di suolo pubblico mediante la posa delle strutture disciplinate dal presente regolamento sia con riguardo alla richiesta di modifica di concessioni già rilasciate.

Alle occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento si applicano i coefficienti definiti dal Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati del Comune di Milano per le occupazioni permanenti in relazione a "Dehors, controventature ed altri elementi similari di delimitazione spazi (attività commerciali) in aderenza agli edifici", "Dehors, controventature ed altri elementi similari di delimitazione spazi (attività commerciali) in adiacenza agli edifici", "Occupazioni con tavoli e sedie delimitati da paraventi max 1.50 mt (attività commerciali)" "Tavoli e sedie (attività commerciali)", ferme restando specifiche esenzioni disposte da norme di legge.

ART. 18 – DECORRENZA E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento, nella sua integrale formulazione, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Nel corso dell'annualità 2022 sarà previsto, per le concessioni già rilasciate secondo le disposizioni regolamentari previgenti e ancora in essere, con esclusione delle concessioni di cui al comma 7 del presente articolo, un adeguamento progressivo rispetto ai seguenti ambiti
 - sia le concessioni di suolo pubblico temporanee leggere emesse nel 2020 che, secondo le previgenti disposizioni regolamenti, hanno goduto di una disciplina transitoria antecedente la deliberazione consiliare n. 74 del 16/12/2020, sia le concessioni di suolo pubblico temporanee leggere emesse nel 2021 ed attualmente in essere saranno rinnovate fino al 31 marzo 2022, fatto salvo il pagamento del Canone Unico Patrimoniale, per consentire l'adeguamento alle previsioni del presente regolamento;
 - i titolari delle predette concessioni dovranno quindi presentare una nuova istanza di occupazione in coerenza con le presenti previsioni regolamentari entro il 31 gennaio 2022, ai fini della necessaria istruttoria e del rilascio del nuovo provvedimento concessorio dal 1° aprile 2022 e avranno tempo sino al 31 luglio 2022 per adeguare le strutture occupazionali alla presente disciplina regolamentare.
3. Relativamente alle occupazioni in carreggiata su fasce di sosta, gli operatori dovranno adeguare le strutture già realizzate e posizionate in carreggiata nella prospettiva di trasformarle in strutture rigide stagionali, ai sensi dell'art. 2 comma 3, e con caratteristiche tecnicofunzionali omogenee, secondo i criteri definiti nel Documento Tecnico - Operativo di cui all'art. 5, entro il 15 aprile 2022 ovvero, previa richiesta motivata, entro il termine del 30 giugno 2022; da tale data sulle fasce di sosta in carreggiata saranno autorizzate solo occupazioni semirigide e con dehors, secondo le previsioni dei precedenti articoli 4 e 10.
4. Nel caso di mancato adeguamento nei tempi indicati, l'Amministrazione procederà con la revoca della concessione, salvo che la parte si adegui entro i termini che verranno indicati nel provvedimento ingiuntivo.
5. I provvedimenti di concessione di suolo pubblico per occupazioni leggere connesse all'esercizio di attività commerciali non legate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande potranno essere autorizzate solo fino al termine dell'emergenza sanitaria in corso; resta salva la specifica e distinta disciplina autorizzatoria connessa alle occupazioni per esercizi di vendita in sede fissa di frutta e verdura, fiori e piante, libri e stampe.
6. Con riguardo alle richieste di nuove occupazioni di suolo pubblico ovvero di modifica di concessioni già rilasciate presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento troverà integrale applicazione la disciplina ivi formulata.
7. Sono fatte salve tutte le concessioni di occupazioni di suolo pubblico permanenti già in precedenza rilasciate ai sensi della disciplina regolamentare previgente denominata "*Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombra, pergolati, faretti, pedane mobili, gazebo, dehors stagionali ed altri elementi similari*".
8. Restano salvi gli effetti eventualmente derogatori rispetto alla presente disciplina regolamentare disposti con provvedimenti governativi connessi alla proroga dello stato emergenziale in corso.

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento aggiornano e sostituiscono tutte le previsioni in materia eventualmente difformi contenute in altri regolamenti comunali.